

**ATTI DI INDIRIZZO***Risoluzione in Commissione:*

La XIII Commissione,

premessò che:

la pesca-turismo rappresenta un'attività complementare ed una interessante fonte di reddito per i pescatori;

lo sviluppo di tale attività, sostenuto anche da leggi regionali, determina la creazione di nuovo reddito non solo per il comparto della pesca ma anche per l'intero turismo costiero;

considerato che:

la pesca-turismo è disciplinata dal regolamento di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, emanato ai sensi dell'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni e integrazioni;

l'articolo 3 del precitato regolamento, stabilisce, al comma 2, che per l'espletamento dell'attività di pesca turismo, gli armatori debbano rinunciare ai sistemi di traino, che devono essere sbarcati e sigillati dalla locale autorità marittima prima dell'inizio dell'attività di pesca-turismo;

l'obbligo di sbarco dei sistemi a traino, per il tempo e l'impegno che richiede, rischia di rendere diseconomica e quindi impraticabile l'attività di pesca-turismo con la perdita dei benefici da essa derivanti, anche in considerazione del fatto che tale attività complementare può essere svolta solo nei giorni in cui non si pratica la pesca;

ritenuto che:

occorre trovare una soluzione che renda possibile esercitare la pesca-turismo senza aggravare gli armatori di obblighi eccessivamente onerosi, garantendo, al tempo stesso, che durante l'attività di pesca-turismo le unità munite di licenza di

pesca riportanti sistema a traino, siano impossibilitati ad utilizzare i suddetti sistemi;

tale scopo può essere raggiunto prevedendo:

*a)* che i sistemi a traino (reti e divergenti) vengano sigillati a cura dell'autorità marittima eliminando l'obbligo allo sbarco degli stessi;

*b)* o in alternativa, che l'armatore comunichi obbligatoriamente all'autorità marittima i giorni, le ore e la zona in cui intenda praticare l'attività di pesca-turismo, inasprendo il sistema sanzionatorio mediante l'applicazione restrittiva dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 293 del 13 aprile 1999, nonché mediante l'applicazione degli articoli 15, lettera *b)*, 25 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

impegna il Governo

ad emanare norme di modifica del decreto ministeriale n. 293 del 13 aprile 1999, nel senso indicato in premessa, in modo da dare la possibilità agli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, di poter esercitare l'attività di pesca-turismo senza l'aggravio di operazioni inutili, laboriose e costose.

(7-00201) « Borrelli, Crisci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Sandi, Franci ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO***PRESIDENZA**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**Interrogazioni a risposta in Commissione:*

ROTUNDO e LUIGI PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere:

se il Governo nel suo complesso sia a conoscenza della gravissima crisi che at-